

TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2017.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

VISTI:

- Il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 avente ad oggetto; “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;
- L'art. 29 della Legge regionale 11 dicembre 2015, n 19 che ha stabilito che gli Enti locali approvano i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale;

CONSIDERATO che il termine per la deliberazione del bilancio 2017/2019, di cui all'art. 151 del D.lgs. 267/2000, differito al 28 febbraio 2017 dall'art. 1, c. 454 della Legge 11 dicembre 2016, n.232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e Bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), è stato ulteriormente posticipato al 31 marzo 2017 dall'art. 5, c.11, del Decreto legge 30 dicembre 2016, n.244 (Proroga e definizione termini) e convertito in Legge 27 febbraio 2017, n.19;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che:

- in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla Tares semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n.102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n.124;

PRESO ATTO che ai sensi della Legge 11 dicembre 2016 n.232 per l'anno 2017 é sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; e che la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI);

RILEVATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- Ai sensi dall'articolo 1, comma 649, della legge 147 del 2013, nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI, che non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che la Giunta comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

VISTO l'art. 8 comma 5 del Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.04.2016 ;

VISTO lo Statuto comunale;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2017, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2017;

CONSIDERATO che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2017 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARES introdotta nel 2013, il Comune ritiene opportuno confermare anche nel 2017 i criteri della determinazione delle tariffe deliberate ai fini TARES nel 2013, tenendo conto peraltro degli effetti derivanti dalla predetta modifica del regime tributario dei rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo al fine comunque di garantire , sulla base del Piano finanziario approvato dal Comune, la copertura del costo integrale del servizio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune (popolazione inferiore a 5.000 abitanti) per l'anno 2017 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,44591	32,35749
2 componenti	0,52022	64,71497
3 componenti	0,57331	83,20497
4 componenti	0,61577	101,69496
5 componenti	0,65824	134,05244
6 o più componenti	0,69009	157,16493

Utenze non domestiche

Comuni fino a 5.000 abitanti

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,06439	0,55096
2. Campeggi, distributori carburanti	0,13481	0,73675
3. Stabilimenti balneari		
4. Esposizioni, autosaloni	0,06036	0,32161
5. Alberghi con ristorante	0,21529	1,50553
6. Alberghi senza ristorante	0,16097	0,89947
7. Case di cura e riposo	0,19115	1,02632
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,20121	1,29411
9. Banche ed istituti di credito	0,11067	0,61246
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,17505	1,01479
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,21529	1,19161
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,14487	0,76878
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,18511	1,00582
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,08652	0,51252
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,11067	0,58940
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,97386	5,38146
17. Bar, caffè, pasticceria	0,73240	4,74081
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,35413	2,77401
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,30986	2,17821
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,21933	6,40650
21. Discoteche, night club	0,20926	1,41071
22. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,07646	0,32033
23. Supermercato, ipermercato di generi	0,55132	2,87652

misti		
-------	--	--

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, l'art. 1 c. 688 L 147/13 ha previsto che, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

TARI	Acconto	31 ottobre
	Saldo	28 febbraio

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) approvati con deliberazione consiliare n.6 in data 28.04.2016;

RICHIAMATA la L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*» e s.m.i;

VISTI i pareri favorevoli rilasciati dal Segretario comunale in merito alla legittimità ed alla regolarità tecnica;

AD UNANIMITA' di voti palesemente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti tariffe TARI, con efficacia dal 1° GENNAIO 2017:

DI APPROVARE il Piano finanziario per l'anno 2017, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI DETERMINARE per l'anno 2017 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,44591	32,35749
2 componenti	0,52022	64,71497
3 componenti	0,57331	83,20497
4 componenti	0,61577	101,69496

5 componenti	0,65824	134,05244
6 o più componenti	0,69009	157,16493

Utenze non domestiche

Comuni fino a 5.000 abitanti

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,06439	0,55096
2. Campeggi, distributori carburanti	0,13481	0,73675
3. Stabilimenti balneari		
4. Esposizioni, autosaloni	0,06036	0,32161
5. Alberghi con ristorante	0,21529	1,50553
6. Alberghi senza ristorante	0,16097	0,89947
7. Case di cura e riposo	0,19115	1,02632
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,20121	1,29411
9. Banche ed istituti di credito	0,11067	0,61246
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,17505	1,01479
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,21529	1,19161
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,14487	0,76878
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,18511	1,00582
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,08652	0,51252
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,11067	0,58940
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,97386	5,38146
17. Bar, caffè, pasticceria	0,73240	4,74081
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,	0,35413	2,77401

generi alimentari		
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,30986	2,17821
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,21933	6,40650
21. Discoteche, night club	0,20926	1,41071
22. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,07646	0,32033
23. Supermercato, ipermercato di generi misti	0,55132	2,87652

DI STABILIRE che la tariffa applicabile alle pertinenze delle unità immobiliari ad uso abitativo deve intendersi determinata nella sola quota fissa attribuita all'utenza domestica di riferimento, come determinata tenendo conto del numero di occupanti della stessa;

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Sulla base di quanto disposto vigente Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

DI DARE ATTO che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

DI STABILIRE che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

TARI	Acconto	31 ottobre
	Saldo	28 febbraio

DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

DI DARE ATTO che le tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

IL PRESIDENTE
f.to GRAZIOLA Lorenzo Ezio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to VILLAZ Judith

=====

PARERI

Parere favorevole sotto il profilo di legittimità

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile / finanziaria

f.to IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio telematico il 11/04/2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 32 della Legge 18/06/2009, n°69 e dell'articolo 52 bis, comma 1 della Legge regionale 07/12/1998, n°54 e s.m.i., diventando esecutiva a decorrere dalla data odierna, art.52 ter della stessa legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to VILLAZ Judith

=====

Copia conforme all'originale per uso pubblicazione / amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====